

Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti di applicabilità
- Sufficienza della mera ignoranza del luogo di trasferimento -
Esclusione - Indagini - Necessità - Fondamento - Attestazioni relative
alle attività notificatorie - Efficacia probatoria - Fino a querela di
falso - Limiti - Attestazioni positive e negative - Differenze. Corte
di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod.
proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo
dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario
circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario
dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale
risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È
richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere
superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il
mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza A tal fine, la
relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le
attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale
giudiziario precedente, limitatamente ai soli elementi positivi di
essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni
negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario
della notificazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007